



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - TARIFFE ECOCERVED ANNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 del 1 settembre 2022 recante “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)” e successivo n. 61 del 16 ottobre 2024 “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia. Sostituzione consigliere (art. 11 D.M. n. 156/2011);

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 22 del 08/07/2025 di nomina del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese, ratificata con delibera di Giunta n. 54 del 14/07/2025;

VISTO il D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146(GURI 9.01.2019) entrato in vigore il 24 gennaio n 2019 che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, confermando in capo alle Camere di Commercio capoluogo di Regione il compito di gestire il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituendo la banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

ESAMINATA la nota protocollata 34370 del 18/12/2025, allegata al presente atto, con cui ECOCERVED SCARL ha comunicato la prosecuzione del servizio nel 2026 con le stesse modalità descritte nell’offerta, con un listino confermato rispetto a quello del 2025, richiamando per quanto riguarda il servizio di manutenzione e assistenza della banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati un canone di € 0,18 € posizione/mese, mentre per quanto riguarda il servizio di manutenzione e assistenza del registro gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati un canone di 0,20 € posizione/mese, con rilevazione mensile del numero di posizioni e fatturazione trimestrale posticipata;

PRESO ATTO che il servizio di “Registro Gas Fluorurati” in base alle linee guida Unioncamere può essere compreso nei servizi strumentali strategici per il sistema camerale e che per queste prestazioni si debba ricorrere alla struttura in house perché è strettamente orientata al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione delle Camere di Commercio;

RITENUTO di dover mantenere la gestione telematica del Registro in quanto normativamente assegnata alle Camere capoluogo di regione, necessariamente uniforme per tutto il territorio nazionale e, dunque, non rinunciabile, approvando le relative tariffe di erogazione del servizio;

VISTO che per il sistema camerale rileva, ai fini dell'inquadramento della tematica degli affidamenti in house e del rapporto tra Camere di Commercio e ECOCERVED s.c.a.r.l. l'art. 52 comma 1 lett. G del DPR n. 254/2005 la possibilità di procedere, tramite affidamento diretto, ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture e lavori a società, organismi e strutture del sistema camerale;

ATTESO che il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36/2023 contiene alcune novità in tema di affidamenti in house ed in particolare non prevede richiami e/o riferimenti all'Elenco ANAC previsto dal previgente art. 192 del D.lgs 50/2016 nel quale risultavano iscritte, previa, verifica dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto medesimo le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti diretti nei confronti delle società in house.

ATTESO che l'iscrizione al suddetto elenco presentava il vantaggio di consentire una verifica preventiva da parte dell'ANAC circa la sussistenza dei requisiti richiesta dalla normativa per gli affidamenti diretti.

RILEVATO che la società ECOCERVED SCARL è posseduta interamente dalle Camere di Commercio e da altre strutture del sistema camerale di natura publicistica con assoluta esclusione di soci privati.

TENUTO CONTO che oltre l'80 % delle attività sviluppate dalla società sono effettuate a favore dei Soci, consentendo di agire in regime di esenzione di IVA;

TENUTO CONTO che i Soci, secondo lo statuto sociale e le procedure della Società esercitano su ECOCERVED SCARL un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. Lo Statuto della Società, ai fini dell'esercizio del Controllo analogo da parte dei soci, disciplinandone le competenze ed il funzionamento (artt. 1.5, 13 e 18), prevede il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei Soci;

CONSIDERATO che, alla luce della revisione delle linee guide apostate da UNIONCAMERE per le società in house del sistema camerale, revisione originata dall'entrata in vigore del citato D. Lgs n. 36/2023, questa tipologia di servizi, erogata dalla società ECOCERVED SCARL, può essere ricompresa nel novero dei servizi potenzialmente disponibili sul mercato, in quanto non sottratti al regime di concorrenza, ma non confrontabili in considerazione della personalizzazione e funzionalità agli scopi dei Soci. Si tratta, pertanto, di una tipologia di servizi che è possibile affidare in house providing senza ricorrere a procedure comparative.

CONSIDERATO che, in relazione a tali servizi, le società in house del sistema camerale, realizzano un mix di prodotti e servizi compositi non confrontabili sul mercato in quanto strettamente rispondenti ai fabbisogni dei Soci e direttamente strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali, permettendo di rispettare pienamente i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs n.36/2023.

TENUTO CONTO che questo servizio è necessario per poter adempiere a quanto previsto dalla norma ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di pubblico interesse del sistema camerale in campo ambientale;

VISTO che l'ANAC ha precisato che gli affidamenti in house sono soggetti agli **obblighi di comunicazione** di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull'esecuzione previsti dall'articolo 23, comma 5 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui *“Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”*.

TENUTO CONTO che al fine della trasparenza le amministrazioni devono acquisire il **CIG anche per gli affidamenti in house**, e per come previsto all'art. 5, comma 5 del D.L. n. 13/2023, (c.d. “Decreto PNRR 3”) dal 25 febbraio 2024 il **CIG ordinario** è obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5mila euro.

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Dott.ssa Ornella Ortona anche in qualità di Responsabile del Servizio XI Tutela dei consumatori e degli utenti

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio IV “Contabilità e risorse umane”, Dott. Giacomo Faustini;

DETERMINA

1. di approvare, anche per il 2026, per le ragioni in premessa illustrate, tutte le tariffe praticate da ECOCERVED SCARL, società della rete informatica camerale, per il servizio di gestione del Registro Telematico delle persone e delle imprese certificate per i gas fluorurati e della Banca Dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature che li contengono, secondo gli importi riportati nella nota protocollata 34370 del 18/12/2025, allegata in copia al presente atto come parte integrante,
2. gli oneri delle gestioni informatiche, così come descritti in precedenza, gravano sul conto 325050, centro di costo AC04, del budget dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare l'Ufficio Provveditorato a procedere ai conseguenti adempimenti di competenza per perfezionare l'acquisizione della fornitura con le modalità e nelle forme previste dalla normativa e all'acquisizione tramite il sistema telematico dell'ANAC del codice Identificativo di gara (CIG), che dovrà essere citato su tutti gli atti e i documenti relativi al servizio, e sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009, nonché sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Dirigenti amministrativi - Determinazioni Segretario Generale,

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Rosario Condorelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)